



Cybermobbing: tutto ciò prevede la legge

Informazioni sul tema del cybermobbing e relativo quadro giuridico

Una pubblicazione della polizia e della
Prevenzione Svizzera della Criminalità
(PSC) – un centro intercantonale della
Conferenza delle direttrici e dei direttori
dei dipartimenti cantonali di giustizia e
polizia (CCDGP)



Cos'è il cybermobbing?

1° esempio

Leo e i suoi genitori hanno traslocato da poco, motivo per cui il ragazzo ha dovuto cambiare scuola. Leo però non si è inserito bene nella sua nuova classe e non ha neppure trovato nuovi amici. Durante la ricreazione trascorre la maggior parte del tempo per conto suo. Leo viene inoltre preso in giro a causa del suo particolare accento. A sua insaputa, alcuni suoi compagni di classe hanno creato su Facebook un «gruppo dell'odio» denominato «Leo il babbeo» in cui postano di continuo notizie su di lui e foto sue scattate con i loro smartphone. I loro commenti sono pieni di insulti: Leo viene sfottuto e deriso. Un insegnante scopre per caso la pagina Facebook e ne informa subito la direzione della scuola. Quest'ultima avvisa a sua volta i genitori di Leo e dei membri di questo gruppo, ed esorta i compagni di classe a cancellare immediatamente la pagina in questione. La direzione della scuola tenta poi un intervento di mediazione fra Leo e i suoi compagni di classe, tuttavia senza successo. Una riconciliazione non è più possibile, Leo viene marginalizzato e per finire cambia nuovamente scuola. Leo non denuncia nessuno e quindi la polizia non può avviare un procedimento penale.

2° esempio

Anna (17 anni) ha conosciuto Davide, un allievo della classe parallela alla sua. I due si infatuaano l'uno dell'altro. Ogni sera comunicano via Skype con la loro webcam e fanno anche foto e video sexy con i rispettivi smartphone che si inviano a vicenda (sexting, vedere più avanti). Dopo una breve fase d'innamoramento, però, Davide si disinteressa di Anna ed inizia addirittura ad essere infastidito dai suoi messaggi. È a questo punto che inizia a diffondere le foto sexy di Anna ai suoi amici per vantarsi. Ben presto, tutti i ragazzi della scuola hanno le foto di Anna nuda sui loro smartphone, parlano di lei e perdono ogni forma di rispetto nei suoi confronti. Nico, uno di questi ragazzi, ricatta addirittura Anna: la esorta ad inviargli altre foto di nudo, altrimenti farà avere ai suoi genitori le foto già in suo possesso. Inizialmente, Anna dà seguito alla sua richiesta, ma quando improvvisamente inizia a ricevere ulteriori richieste via SMS anche da parte di uomini a lei totalmente sconosciuti, decide finalmente di informare sua madre. Quest'ultima si rivolge subito alla polizia, Anna sporge denuncia per ricatto contro Nico e cita in giudizio Davide per violazione del suo diritto alla propria immagine.

Questi due casi sono chiari esempi di **cybermobbing**, un fenomeno che negli ultimi anni ha avuto uno sviluppo impressionante, non da ultimo anche perché la **diffusione di smartphone** fra bambini e giovani è aumentata notevolmente. Le possibilità tecniche moderne, che permettono – all'istante, ovunque ci si trovi e a qualsiasi ora – di scrivere un testo, scattare una foto, girare un video, salvare i dati in questione per poi trasmetterli, caricarli su qualsiasi sito web e condividerli con altri su larga scala (p. es. con WhatsApp), hanno aggiunto una nuova dimensione digitale al ben noto fenomeno del mobbing. Come sempre, tuttavia, l'origine e l'obiettivo dell'attacco di cybermobbing sono la vita reale delle persone coinvolte: il mobbing inizia – e colpisce nel segno – sul piazzale della ricreazione, in classe, durante le attività sportive. La vittima dev'essere nota nella vita reale, altrimenti il mobbing non può funzionare. A nessuno che vive Lugano o Bellinzona verrebbe in mente di fare del mobbing ad un allievo qualsiasi in India o Cina...

Si parla quindi di cybermobbing, se più autori e/o autrici, importunano, minacciano, assillano o prendono in giro intenzionalmente una persona in Internet o tramite smartphone per un tempo prolungato. Sono forme di cybermobbing in particolare:

- la diffusione di informazioni o voci false;
- la diffusione di foto e video imbarazzanti, falsificati o spinti rispettivamente pornografici;
- il caricamento di informazioni, voci, immagini e video su social network;
- la creazione di falsi profili dai contenuti offensivi;
- gli insulti, le molestie, le minacce e i ricatti via e-mail e SMS, in Chat o nelle comunità virtuali;
- la costituzione di «gruppi dell'odio», in cui si possono fare commenti negativi su singole persone, proprio come in un libro degli ospiti.

Può inoltre capitare che la vittima non sempre sappia chi si nasconde dietro un attacco di cybermobbing, poiché diversamente da quanto succede nella vita reale, l'autore/l'autrice in rete rimane anonimo/a rispettivamente può navigare su reti a cui la vittima non ha accesso. Se l'attacco è lanciato da un singolo autore rispettivamente da una

singola autrice, si parla in tal caso di **cyberbullismo**. Internet e gli smartphone permettono di tormentare una vittima di cybermobbing 24 ore su 24. In Internet, la vittima non può infatti «rifugiarsi in casa» per avere una tregua e stare in pace, com'è invece possibile nel caso di un attacco «classico» di mobbing che potrebbe per esempio capitare a scuola. Bisogna inoltre anche tener presente che un attacco non è finito neppure dopo una riconciliazione con gli autori. **A causa della ritrasmissione di tutti i dati dal contenuto offensivo messi in rete, infatti, né gli autori, né la vittima, e neppure la polizia sono in grado di esercitare un controllo efficace.**

Il cybermobbing è quindi una pratica indesiderata e persino immorale, che sfrutta social network e smartphone, che dovrebbe per lo meno essere proscritta, se non si riesce ad impedirla. Inoltre, genitori, tutori e insegnanti dovrebbero informare i giovani su come è meglio comportarsi nel caso in cui diventassero vittime di cybermobbing, ma soprattutto sulle conseguenze legali a cui sarebbero confrontati gli autori e/o le autrici di un attacco di cybermobbing!

Il cybermobbing e la legge

Nel primo esempio abbiamo visto che la polizia non ha avviato alcun procedimento penale, anche se Leo ha senza dubbio subito un grave torto e se gli eventi da lui patiti avranno probabilmente ripercussioni psicologiche a lungo termine. Ma si sarebbe potuto tentare un procedimento penale? Questo è il punto! Prima di tutto va detto che il fenomeno del cybermobbing, in quanto tale, non è considerato un reato e quindi non è punibile. In Svizzera, infatti, non esiste un articolo di legge specifico sul cybermobbing. Tuttavia, il codice penale contempla numerose disposizioni che permettono senz'altro di consegnare gli autori alla giustizia. A seconda del genere e dell'entità del cybermobbing, si è in presenza di uno o più reati come illustrato qui di seguito (vedere il riquadro a destra).

Occorre qui operare una distinzione fra due forme di reato: il **reato perseguibile d'ufficio** e il **reato perseguibile a querela di parte**. Il primo è considerato un reato grave, come un omicidio, una lesione personale grave, ma anche l'estorsione o la coazione. Non appena la polizia ne viene a conoscenza, lo persegue d'ufficio. In questo caso è

sufficiente che la vittima o un'altra persona informi la polizia del reato. Per contro, i delitti meno gravi sono perseguiti dalla polizia e dalla giustizia solo se la parte lesa, ossia la vittima risp. il suo rappresentante legale, presenta querela. In questo caso si parla di reati perseguibili a querela di parte. Per stabilire se è il caso di procedere d'ufficio o di presentare querela, può perciò essere

molto utile avere un incontro preliminare con un servizio di aiuto alle vittime di reati. Contrariamente alla polizia, questi servizi non possono infatti fare nulla nel caso di un reato perseguibile d'ufficio, se la vittima non lo vuole! Nel primo esempio, Leo avrebbe senz'altro potuto denunciare i suoi compagni di classe per calunnia, ingiuria e diffamazione. E trattandosi di un reato perseguibile d'ufficio, avrebbe anche **dovuto** farlo per consentire alla polizia di avviare un procedimento penale.

Nel secondo esempio, abbiamo visto che Anna veniva presa in giro e screditata in seguito alla diffusione di foto sue di nudo molto private e da lei stessa scattate. Anna ha praticato il cosiddetto **«Sexting»** (fusione delle parole inglesi «sex» e «texting», ossia SMS), ossia l'invio reciproco di foto o filmati sexy con lo smartphone come lettera d'amore digitale o anche prova di coraggio, variante di comunicazione che nel frattempo si è molto diffusa fra i giovani. Ciò che prima era considerata una prova d'amore può – come in questo caso – trasformarsi rapidamente in un'arma di cybermobbing, se la relazione è finita e gli ex-innamorati si sono lasciati in cattivi termini. Poiché, come già citato precedentemente, i dati trasmessi alla persona a cui a suo tempo erano destinati non sono più controllabili una volta inoltrati. Nico, però, voleva anche estorcere altre foto ad Anna. In questo caso, l'intenzione sua e degli altri uomini non era più, in primo

Reati perseguibili d'ufficio

Estorsione
art. 156 CP

Coazione
art. 181 CP

Reati perseguibili a querela di parte

Accesso indebito a un sistema per l'elaborazione di dati
art. 143^{bis} CP

Danneggiamento di dati
art. 144^{bis} n. 1 CP

Diffamazione
art. 173 CP

Calunnia
art. 174 CP

Ingiuria
art. 177 CP

Violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d'immagini
art. 179^{quater} CP

Sottrazione di dati personali
art. 179^{novies} CP

Minaccia
art. 180 CP

luogo, offendere e prendere in giro Anna, caratteristica del cybermobbing, bensì il loro si era ormai trasformato in un vero e proprio atto criminale indipendente. In ogni caso, Anna ha fatto bene a raccontare l'accaduto a sua madre e quindi ad informare la polizia. In fin dei conti, Nico ha addirittura commesso un reato perseguibile d'ufficio!

Il caso di Anna, tra l'altro, avrebbe avuto risvolti ben diversi, se la ragazza non avesse già compiuto 17 anni, bensì avesse avuto meno di 16 anni. Trattandosi nella fattispecie di foto di nudo e di pose a carattere chiaramente sessuale, Davide e Nico si sarebbero in tal caso resi colpevoli di un reato perseguibile d'ufficio, ossia il possesso e la diffusione di materiale pedopornografico! E Anna stessa avrebbe addirittura potuto essere chiamata a rispondere dei suoi atti per la produzione di materiale pedopornografico. **Troverete tutte le informazioni più importanti su questa tematica delicata nella nostra pubblicazione «Pornografia: tutto ciò che prevede la legge.» (PCS, 2013).**

Cosa si può fare?

Come si può impedire il cybermobbing e cosa si può fare se una persona è presumibilmente o effettivamente diventata una vittima di cybermobbing? **La miglior protezione contro il cybermobbing è un ambiente positivo a scuola** perché in un tale contesto allievi e corpo insegnante si sentono a loro agio, ciò che permette di ridurre al minimo un simile rischio. Il cybermobbing, infatti, vive anche di spettatori e spettatrici interessati agli attacchi, anche se non vi partecipano direttamente. Occorre quindi iniziare a convincere queste persone più o meno coinvolte che è necessario rivoltarsi contro il cybermobbing e aiutare le vittime. I bambini e i giovani a conoscenza di un attacco di cybermobbing dovrebbero parlarne con una persona di fiducia, affinché genitori, tutori e insegnanti possano influire sulla situazione e prendere i necessari provvedimenti. Create le condizioni per diventare anche voi persone di fiducia! **Parlate con i vostri figli e i loro amici di cybermobbing e fate capire loro che comportamenti del genere sono sempre scorretti e veramente incivili. Poiché tutte le cattiverie fatte contro una persona singola all'interno di un gruppo e con la protezione del gruppo sono vigliaccate!** Sicuramente lo capiranno anche i vostri figli.

Se siete quindi confrontati con il problema del cybermobbing, potrebbero esservi d'aiuto le seguenti raccomandazioni:

- 1 Osservate i vostri figli per capire se vi sono cambiamenti di comportamento.
- 2 Parlate con loro della possibile causa del cybermobbing.
- 3 Procuratevi le prove dell'attacco di cybermobbing! Stampate le relative pagine web, salvate i dialoghi in chat, non cancellate in nessun caso SMS o MMS che potrebbero permettere di rintracciare gli autori. Questo è molto importante per consentire alla polizia di avviare un'azione penale!
- 4 Contattate i genitori degli autori degli attacchi cybermobbing e pretendete da loro che vi mettano un termine.
- 5 Discutete del caso di cybermobbing anche con l'insegnante di classe e, se possibile, con il servizio scolastico responsabile. Insistete affinché anche l'istituto scolastico si occupi di questo caso, soprattutto se l'attacco di cybermobbing proviene dalla classe di vostro figlio.
- 6 Se l'attacco di cybermobbing non cessa immediatamente, informate anche la polizia.
- 7 Ricorrete anche ad un aiuto esterno, per esempio rivolgendovi ad un servizio per l'aiuto alle vittime di reati o a un consultorio per i giovani.

Parlate con la polizia, con il servizio cantonale per l'aiuto alle vittime di reati o con un consultorio per i giovani!

Qui di seguito trovate i link ai principali interlocutori competenti in materia:

- servizi per la gioventù dei corpi di polizia cantonali e comunali: www.skppsc.ch/link/servizigiovani
- consultori cantonali per l'aiuto alle vittime di reati: www.aiuto-alle-vittime.ch
- Hotline della Pro Juventute con il link ai consultori cantonali: www.147.ch



Prevenzione Svizzera della Criminalità (PSC)
Casa dei Cantoni
Speichergasse 6
Casella postale
CH-3000 Berna 7

www.skppsc.ch

Cybermobbing: tutto ciò prevede la legge

Informazioni sul tema del cybermobbing e relativo quadro giuridico

Questo pieghevole è disponibile presso ogni posto di polizia in Svizzera. Quantitativi maggiori possono essere ordinati presso i comandi delle polizie cantonali. Il pieghevole è disponibile in tedesco, francese e italiano e può essere scaricato in formato PDF dal sito www.skppsc.ch.

Grafica Weber & Partner, www.weberundpartner.com

Fotografia 123RF/James Ryan

Stampa Ast & Fischer SA, CH-3001 Berna

Tiratura i: 10 000 copie | f: 30 000 copie | t: 80 000 copie

Copyright Prevenzione Svizzera della Criminalità (PSC)
aprile 2014, 1ª edizione